

COMUNICATO AIPDP

Sulle prospettate riforme in materia di legittima difesa e imputabilità dei minori

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, preso atto di quanto la giustizia penale sia sempre più al centro dell'agenda politica quale strumento di acquisizione del consenso elettorale, manifesta seria preoccupazione per la continua *escalation* del dibattito pubblico in materia penale, che porta – anche sulla scia di fatti di cronaca oggetto di attenzione mediatica – a un susseguirsi di iniziative politico-legislative caratterizzate da esasperazione dei toni, scarsa ponderazione e, soprattutto, da un'insufficiente considerazione dei principi e dei limiti costituzionali che presidiano l'esercizio del potere punitivo. Come docenti e studiosi, sentiamo il dovere di richiamare con fermezza questi vincoli.

Il primo articolo della Costituzione stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Tali limiti non rappresentano un ostacolo alla tutela della sicurezza collettiva, bensì la condizione stessa dello Stato costituzionale e democratico di diritto: essi impediscono che la risposta ai fenomeni criminali sia affidata all'emotività del momento o alla ricerca del mero consenso politico, preservando quei principi di garanzia che costituiscono il patrimonio irrinunciabile della nostra tradizione giuridica.

Proporre modifiche alla disciplina della legittima difesa che prescindano dai requisiti della necessità e della proporzione dell'azione difensiva rispetto a un pericolo attuale, legittimando di fatto forme vendicative di giustizia privata, oppure interventi che escludano integralmente il risarcimento del danno conseguente a un fatto illecito, significa mettere in discussione equilibri che si collocano alle radici del nostro ordinamento costituzionale di ispirazione liberal-solidaristica. Con le riforme del 2006 e del 2019 la disciplina della legittima difesa è stata già estesa fino al limite estremo della compatibilità con i principi costituzionali, compatibilità che la giurisprudenza ha potuto riconoscere soltanto attraverso un'interpretazione conforme, anche grazie al contributo della dottrina penalistica.

Promettere oggi di oltrepassare tali limiti significa alimentare aspettative che non possono trovare coerente attuazione dalla prospettiva costituzionale e, ancora più in profondità, significa trasmettere un messaggio culturale che affievolisce il valore della vita umana, lasciando intendere che, al di fuori dei presupposti oggi fissati dalla legge, l'eliminazione dell'autore del reato possa rappresentare una risposta ordinaria e socialmente accettabile.

Desta altresì preoccupazione, anche alla luce dei principi costituzionali di colpevolezza e di tutela dei minori, la proposta di modificare la disciplina dell'imputabilità dei minorenni di età compresa tra 14 e 18 anni, superando in senso irragionevolmente rigoristico un assetto che risale al Codice Rocco del 1930. Per prevenire e contrastare fenomeni di devianza giovanile si vorrebbe introdurre un'inedita presunzione di imputabilità di ragazze e ragazzi adolescenti senza il supporto di evidenze empiriche e, ancor prima, senza un confronto con le comunità scientifiche dei penalisti, degli studiosi della psicologia, della neuropsichiatria e dei processi evolutivi, nonché con i magistrati, gli avvocati e gli operatori della giustizia minorile.

Non si considera, tuttavia, che la disciplina dell'imputabilità non può essere piegata a finalità di mera deterrenza e tantomeno di semplificazione probatoria. Essa costituisce uno dei pilastri del principio di colpevolezza, in quanto esprime la prima condizione della rimproverabilità personale del fatto commesso e, proprio per questo, non tollera schemi presuntivi. Pensare di contrastare la delinquenza giovanile semplicemente anticipando la soglia della responsabilità penale significa attribuire all'arma penale una funzione che essa non può svolgere e rinunciare ad affrontare le cause più profonde della devianza minorile attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione.

In conclusione, la sicurezza dei consociati – troppo spesso evocata attraverso il susseguirsi incessante di “pacchetti sicurezza” – non si realizza né ampliando oltre gli argini costituzionali gli spazi della legittima difesa, con il conseguente indebolimento del monopolio statale dell'uso legittimo della forza, né introducendo presunzioni di imputabilità nei confronti di minori, specie in un contesto sociale che, anche a causa dell'uso sregolato delle tecnologie digitali e della carenza di investimenti in politiche educative e sociali, alimenta fenomeni di isolamento e comportamenti antisociali. D'altra parte, anche a fronte di un sistema dell'esecuzione penale già al collasso, lo strumento penalistico non può assicurare alcun miglioramento reale delle condizioni di disagio giovanile.

27 luglio 2026

Del Consiglio direttivo

Gian Luigi Gatta (Presidente)
Vincenzo Mongillo (Vicepresidente)
Domenico Notaro (Segretario)
Giampaolo Demuro
Stefano Fiore
Carlo Longobardo